



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E SULLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il Municipio di Chiasso,

richiamati la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), e gli artt. 192 LOC e 44 RALOC,

risolve:

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, sul territorio del Comune di Chiasso.

Art. 2 - Definizione

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 - Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di m 300);
- parchi gioco (raggio di m 300);
- scuole (raggio di m 300);
- chiese e altri luoghi di culto (raggio m 300);
- istituti per anziani e portatori di handicap (raggio m 300);
- oratori, foyer, ecc.. (raggio di m 300);

Art. 4 - Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

Art. 5 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni



il Segretario:


Umberto Balzaretto

Pubblicata all'albo comunale dal 10 luglio 2017 al 9 agosto 2017.

Avverso alla presente ordinanza municipale, è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.